



2026/1772

24.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1772 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2026

relativo all'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta con *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con *Trichoderma orientale* CBS 139997 come additivo per mangimi destinato a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Industrial Técnica Pecuaria, SA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta con *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con *Trichoderma orientale* (precedentemente attribuita alla specie *Trichoderma longibrachiatum*) CBS 139997. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta con *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con *Trichoderma orientale* CBS 139997 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, e contiene la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione».
- (4) Nel parere del 19 novembre 2025 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il preparato di alfa-galattosidasi prodotta con *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con *Trichoderma orientale* CBS 139997 è sicuro per i tacchini da ingrasso e allevati per la riproduzione al livello massimo raccomandato di 20 unità di attività dell'alfa-galattosidasi (GALU) e 25 unità di attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi (AXC) per kg di mangime completo, nonché per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato di alfa-galattosidasi prodotta con *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con *Trichoderma orientale* CBS 139997 è considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie e che l'esposizione per inalazione è considerata rischiosa. Non sono state raggiunte conclusioni sulla possibilità che l'additivo sia irritante per la pelle e per gli occhi o sensibilizzante della pelle. L'Autorità ha altresì concluso che il preparato di alfa-galattosidasi prodotta con *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con *Trichoderma orientale* CBS 139997 può essere efficace nei tacchini da ingrasso e nei tacchini allevati per la riproduzione al livello minimo d'uso raccomandato di 14 GALU e 18 AXC per kg di mangime completo. L'Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal. 2025;23:e9796. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9796>.

- (5) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate in una valutazione precedente relativa a un'altra domanda di autorizzazione dello stesso additivo e verificate dall'Autorità nel parere del 19 marzo 2020 ⁽³⁾. In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ⁽⁴⁾, non è pertanto stata richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di alfa-galattosidasi prodotta con *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con *Trichoderma orientale* CBS 139997 soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato per i tacchini da ingrasso e per i tacchini allevati per la riproduzione. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ EFSA Journal 2020;18(4):6086. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6086>.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a33	Industrial Técnica Pecuaria, SA.	Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) e alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22)	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta con <i>Trichoderma orientale</i> CBS 139997 e di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta con <i>Aspergillus tubingensis</i> ATCC SD 6740 avente un'attività enzimatica minima di: 50 AXC ⁽¹⁾ /g di additivo e 40 GALU ⁽²⁾ /g di additivo Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta con <i>Trichoderma orientale</i> CBS 139997 e alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta con <i>Aspergillus tubingensis</i> ATCC SD 6740 <i>Metodo di analisi</i> ⁽³⁾ Per la quantificazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica dell'endo-1,4-beta-xilanasi i) su un substrato di arabinoxilano di frumento (per l'additivo per mangimi e per le premiscele) e ii) su un substrato di azo-xilano (per i mangimi composti).	Tacchini da ingrasso Tacchini allevati per la riproduzione	-	18 AXC 14 GALU	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	13 agosto 2036

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			Per la quantificazione dell'alfa-galattosidasi nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica dell'alfa-galattosidasi sul substrato di para-nitrofenil-alfa-D-galattopiranoside.						

(¹) Un'unità di attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi (AXC) è la quantità di enzima che libera 0,058 micromoli al minuto di zuccheri riduttori, espressi in equivalenti xilosio, a partire da un substrato di arabinoxilano di frumento a pH 4,7 e a 30 °C.

(²) Un'unità di attività dell'alfa-galattosidasi (GALU) è definita come la quantità di enzima che degrada una micromole al minuto di para-nitrofenil-alfa-D-galattopiranoside a pH 5,5 e a 37 °C.

(³) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.